



COMUNE DI GELA

SETTORE TERRITORIO

Ufficio Espropriazioni

DECRETO DIRIGENZIALE N_01 DEL _01/ottobre/2012 (Art 20,22 bis. e ss d.P.R. n° 327/01 e succ. mod. ed integ.)

Oggetto: Realizzazione di un polo agro-energetico, serricolo, fotovoltaico ad alta tecnologia innovativa da realizzarsi in territorio di Gela nelle contrade Sant'Antonio, Cappellania, Tenuta Bruca da parte della Cooperativa Ortofrutticola a r.l. AGRO VERDE.
Determinazione dell' indennità provvisoria di espropriazione ed occupazione temporanea ed occupazione anticipata dei beni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 bis del DPR 08.06.2001 n. 327 e successive modificazioni ed integrazioni.

IL DIRIGENTE

Premesso

Che, la Cooperativa Ortofrutticola Agro Verde a r.l. con sede in Gela ha presentato presso la Sezione Energie Rinnovabili del Settore Urbanistica, edilizia, Patrimonio e Sviluppo Economico, oggi Territorio, in data 10/05/2011 prot. 63876, un progetto e gli atti relativi inerenti la realizzazione di un "Polo agro-energetico terricolo fotovoltaico" ad alta tecnologia innovativa da realizzarsi in territorio di Gela, precisamente su aree private meglio identificate nell'allegato layout catastale;

Che, la Cooperativa Ortofrutticola AgroVerde a r.l. ha proposto un protocollo d'intesa con l'Amministrazione prevedendo delle utilità traibili dalla messa in esercizio degli impianti da realizzare in aggiunta a quelle previste dalle delibere di G.M. n. 304 del 10.11.2010, n.374 del 23.12.10 e succ. integrazioni, quali: versamento a titolo di contributo annuo di una quota di utili pari al 3% dell' esercizio dell'intera attività, la realizzazione di un parco a verde attrezzato con una superficie non inferiore a 10.000 mq. all'interno del perimetro urbano opportunamente indica dall'Amministrazione, promuovere e finanziare manifestazioni culturali, religione e turistiche; rendere fruibile la struttura da realizzare per eventi culturali promuovendo lo sviluppo dell'energia rinnovabile e di progetti innovativi ed esemplari riguardanti la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili sensibilizzando i giovani in età scolare; la redazione del piano di comunicazione monitoraggio della sostenibilità ambientale; realizzazione di un'area a verde attrezzata di parco robinson e punto di ristoro all'interno della struttura, e quant'altro meglio specificato nel protocollo d'intesa sottoscritto con l'Amministrazione Comunale;

Che, obiettivo dell'Amministrazione è promuovere lo sviluppo economico del territorio incrementando la capacità attrattiva e innovativa della città in un'ottica di sviluppo sostenibile e di integrazione sociale;

Vista la Deliberazione di Giunta Municipale n. 290 del 28/06/2011 avente come oggetto: " Protocollo d'intesa con la Coop. Ortofrutticola Agro Verde a r.l. per la realizzazione di un polo agroenergetico serricolo fotovoltaico in territorio di Gela";

Visti

1. la delibera CIPE n.123 del 19.12.2002 recante revisione delle linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni dei gas serra, pubblicata sulla G.U: n.68 del 22.03.2003;
2. la legge 9 gennaio 1991, n.10 recante norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia;
3. l'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, pubbl. sulla G.U: 31.01.2004 n.25 suppl. ord. N.17, "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili nel mercato interno dell'elettricit " che prevede la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative;
4. la delibera del CIPE del 29 luglio 2005 pubbl. sulla G.U.R.I. del 22 aprile 2006 "Contratto di programma tra il Ministero delle attivit  e il Consorzio sviluppo Spas S.c. a r.l. (Consorzio sviluppo delle produzioni agricole siciliane)
5. la proposta della Cooperativa Ortoflorofrutticola AgroVerde a r.l. con sede in Gela di addivenire ad un Protocollo d'Intesa con l'Amministrazione comunale di Gela;
6. il certificato di destinazione urbanistica n. 470/2011 del 19 maggio 2011.

Considerato che

- la regione Siciliana, con delibere n. 270 del 29 luglio 2004 e n. 293 del 10 agosto 2004, ha espresso parere favorevole sugli investimenti previsti dal contratto di programma e si   dichiarata disponibile a un concorso partecipativo pari al 30% dell'ammontare delle risorse pubbliche, fermi restando i limiti dei massimali di intensit  degli aiuti di Stato previsti dalla vigente normativa comunitaria;

- il contratto di programma proposto dal Consorzio SPAS rientra nella deroga all'applicazione della riforma degli incentivi prevista dall'art. 8, punto 3 del decreto legge n.35/2005;

- in sede di conversione in legge del D.L. n. 115/2005,   stata proposta una modifica riguardante l'innalzamento del limite finanziario di cui all'art. 10, da 200 milioni di euro a 400 milioni di euro, cos  come risultante dal testo del disegno di legge approvato in Senato in data 28 luglio 2005;

- l'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 comma 1 recita: le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonch  le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilit  ed indifferibili ed urgenti;

- con deliberazione n. 108/2005 del 29 luglio 2005, il Ministero   stato autorizzato a stipulare, con il Consorzio sviluppo delle produzioni agricole siciliane S.c. a r.l. (SPAS), il contratto di programma per la realizzazione di un articolato programma di investimenti finalizzati allo sviluppo e alla valorizzazione delle produzioni del comparto ortoflorovivaistico nisseno, da realizzarsi in Sicilia, nei comuni di Gela, Mazzarino e Butera (Caltanissetta) inserendo la Cooperativa Ortoflorofrutticola AgroVerde a r.l. per un investimento totale di 94.898.000 di euro con misure di agevolazioni variabili dal 40 al 50% prevedendo 250 unit  lavorative anno;

- L'area su cui dovr  realizzarsi l'intervento agroenergetico   caratterizzato prevalentemente da una tipologia culturale di scarsa rilevanza agricola ed economico occupazionale, con estesi appezzamenti di terreno incolto.

Ritenuto che

- tale iniziativa   stata ritenuta meritevole sia per le tecnologie innovative in ambito agronomico ed energetico nel massimo rispetto dell'ambiente in un'ottica di sviluppo sostenibile e non di meno dei vantaggi socio-economici per il territorio gelese e per l'Amministrazione;

- il Comune ha aderito al "Patto dei Sindaci" di cui alla delibera di C.C. n. 90 del 25/10/2010 con obiettivi specifici della campagna "**Energia Sostenibile per l'Europa**" sono:

- aumentare la sensibilizzazione di responsabili delle decisioni locali, regionali, nazionali ed europei sui temi caratterizzanti la relazione clima-energia;

- diffondere le migliori pratiche di sviluppo energetico realizzate nei territori europei;
- assicurare un alto livello di sensibilizzazione, comprensione e sostegno dell'opinione pubblica sul tema dell'energia;
- stimolare gli investimenti privati nell'impiego di tecnologia per la produzione e il consumo di energia sostenibile.

Ritenuto altresì che:

- sono state esperite le procedure per la pubblicazione sulla GURS l'elenco completo delle particelle catastali interessate dal progetto sopra indicato, a libera visione del pubblico per la durata di giorni cinquanta naturali e consecutivi a decorrere da quello successivo alla data di pubblicazione sulla GURS e dato il termine di giorni dieci dalla data di scadenza del predetto termine per la presentazioni di opposizioni da parte dei proprietari degli immobili delle aree delimitate. La decorrenza del termine di pubblicazione comporta imposizione del vincolo preordinato all'esproprio delle aree ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del T.U. D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche;
- sono stati depositati presso l'ufficio espropri gli atti, sopraddetti, ai fini della proposizione del presente atto e l'avvio della procedura espropriativa;
- per ragioni d'urgenza legate alle prescrizioni imposte dal decreto di finanziamento, è necessario avviare la procedura di espropriazione di cui all'art. 22 bis del D.L.vo n. 327/2001 e successive modifiche ed integrazioni, previo riconoscimento della pubblica utilità delle opere ed imposizione dei vincoli preordinati all'esproprio;
- Il progetto relativo alla realizzazione di un "Polo energetico serricolo fotovoltaico" proposto dalla Coop. Ortoflorofrutticola Agroverde a r.l., finanziato dal CIPE, è stato ritenuto valido, idoneo e meritevole d'approvazione da parte della Sezione Energie Rinnovabili, in quanto rappresenterebbe un'occasione di sviluppo per il territorio sotto il profilo agronomico e sociale, ma rappresentando soprattutto in ambito regionale un esempio pregevole ed impulso allo sviluppo dell'energia rinnovabile e sostenibile;
- Il progetto ha avuto regolare concessione edilizia n° 5 del 18/01/2012 e che **l'inizio dei lavori è subordinato all'immissione in possesso delle aree e al versamento delle somme relative all'indennità di occupazione;**
- La Convenzione, repertoriata al n° 55 del 25/09/2012, è stata sottoscritta e regolarmente registrata al n° 292 del 27/09/2012 presso l'Agenzia delle Entrate di Gela;

Ritenuto altresì che:

- Il progetto nella sua estensione e complessità interesserà le contrade S. Antonio, Cappellania e Tenuta Bruca per una superficie agricola totale di 2.300.000 mq. di tipo seminativo.
- Il progetto nella sua integrità prevede la modifica del tracciato stradale meglio identificato "strada vicinale Bruca-S.Antonio" che in atto trovasi per tutto il tracciato in avanzato stato di degrado e di difficile percorribilità, sino al congiungimento con la S.P. n.83 posta a Nord dello stessa nonché dell'impianto da realizzare, inserita in catasto ai fogli di mappa n°25 e n°69, e pertanto eliminata in quanto inglobata all'interno del nuovo impianto;
- Il nuovo tracciato stradale si svilupperà lungo il perimetro Ovest dell'impianto serricolo fotovoltaico ed interesserà il foglio di mappa n.24 e parte del foglio n°69 e verrà realizzata secondo la normativa vigente in materia, come strada locale in classe F in applicazione del D.M. Infr. Trasp. n° 5 del 5.11.2001 "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade", con una carreggiata larga 9,00 mt. a doppio senso di marcia, da banchine laterali pavimentate della larghezza di 1,00 mt. cad. verranno realizzati degli argini e

relative cabalette di scolo con relativi fossetti di raccolta delle acque e si svilupperà per una lunghezza complessiva di 2.347,00 mt., elaborati allegati:

1. Nulla osta Ufficio Patrimonio
2. Relazione tecnica nuova strada
3. Planimetria generale dell'impianto
4. Profilo strada vicinale "Bruca"
5. Planimetria innesto S.P.n°83

- Il nuovo tracciato dovrà rispettare le condizioni riportate dal nulla osta espresso dall'Ufficio Patrimonio prot. n. 128769 del 30.09.11, garantirà inoltre l'accesso ai singoli fondi limitrofi al nuovo insediamento serricolo fotovoltaico, dovrà realizzare idonei innesti alla S.P. n.83 e, a conclusione lavori e collaudo, trasferirà la proprietà dell'area di sedime del nuovo tracciato stradale al Comune provvedendo alla voltura presso l'Agenzia del Territorio.

Considerato che:

con Deliberazione del Consiglio Comunale di Gela, n. 111 del 25/10/2011 è stata pronunciata la dichiarazione di pubblica utilità del progetto di realizzazione in un polo agro-energetico terricolo fotovoltaico, proposto dalla Cooperativa Agro Verde a r.l. ed imposto il vincolo preordinato all'esproprio dei terreni localizzati nel territorio di Gela, agro di Gela presso le Contrade Sant'Antonio, Cappellania, Tenuta Bruca ricadenti in catasto:

al Foglio di mappa n° 24 le particelle nn. 4-35-38-34-37-36-39-23-57-25-26-42-49-51-73-20-21-68-70-43-27-55-56-10-77-78-76-74-75-48-50-118-120-121-62-45-88-58-46-6-18-63-64-87-8-72-59-61-16-17-80-52-44-15-24-40-53-94-91-119-19-22-41-85-86-69-71-122-124-123-125

al Foglio di Mappa n. 25 le particelle: nn. 112-35-117-127-120-152-122-156-124-118-125-116-121-154-48-49-81-144-75-57-92-30-128-126-123-158-37-42-67-39-65-168-28-59-27-55-56-60-62-71-73-165-166-114-113-146-82-84-4-54-46-29-58-6-22-36-38-47-68-77-66-40-43-63-61-111-110-50-51-52-53-45-44-102-55-86-204-205-7-231-11-12-202-203-78-2-1-209-208-228-229-230-9-10-23-20-21-15-17-18-87-89-90-91-79-148-115-160-162-83-93-94-26-24-16-19-216-217-218-219-220-221-3-88-25-80-74-69

al Foglio di Mappa n. 69 le particelle nn. 70-73-46-72-75-228-173-159-160-155-9-156-158-161-184-45-157-69-71-91-93-95-96-81-280-281-85-417-8-26-23-17-74-89-172-347-348-346-351-349-350-352-353-354-355-356-232-423-46-422-41;

si è data comunicazione dell'avvio del procedimento espropriativo ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche, con notifica ai proprietari dei terreni a mezzo pubblicazione sulla GURS e l'Albo Pretorio dell'Ente;

del citato atto deliberativo di C.C. di Gela, n. 111 del 25/10/2011, se ne è data pubblicità legale a mezzo avviso pubblicato per estratto sulla GURI;

Considerato necessario provvedere all'esproprio delle particelle con la procedura di somma urgenza ex art. 22 bis del T.U. Espropri approvato con D.Lgs n. 327/2001;

Atteso che, ai sensi dell'art. 22 bis del DPR 327/2001 può essere emanato, senza particolari indagini e formalità decreto motivato che determina in via provvisoria l'indennità di espropriazione e che dispone anche l'occupazione anticipata dei beni immobili necessari, ricorrendo il presupposto della particolare urgenza dell'avvio dei lavori;

Che, con relazione tecnico-estimativa, allegata al piano particellare, a firma del progettista Dott. Geol. Lo Nigro Pietro, sono state determinate l'indennità di espropriazione ed occupazione, spettanti ai proprietari dei beni immobili interessati dalla realizzazione del progetto;

Visti

- il DLGS 18.08.2000 n.267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

- il DLGS. 30.03.2001 n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni Pubbliche) ;
- il DPR 08.06.2001 n. 327 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) e successive modificazioni ed integrazioni

D E C R E T A

Le premesse fanno parte integrante del presente atto e si intendono integralmente approvate.

Art. 1) di disporre a favore della Cooperativa Ortofrutticola a r.l. Agro Verde l'occupazione anticipata dei beni immobili siti nel Comune di Gela, ai sensi dell'art. 22 bis comma 1 del T.U., necessari all'esecuzione del progetto concernente i "Lavori di realizzazione di un "Polo agro-energetico serricolo fotovoltaico ad alta tecnologia innovativa da realizzarsi nelle Contrade sant'Antonio, Cappellania, Tenuta Bruca del Comune di Gela da parte della Cooperativa Ortofrutticola a r.l. Agro Verde, come da elenco particellare sub "A" che, in uno alle planimetrie e alla relazione tecnico-estimativa, fanno parte integrante del presente decreto;

Art. 2) di determinare in via provvisoria ai sensi dell'art. 22 bis, comma 1 del T.U., l'indennità di espropriazione ed occupazione temporanea spettante ai proprietari dei beni immobili di cui al punto 1);

Art. 3) ai sensi dell'art. 22 bis comma 4 del TU l'esecuzione del decreto di occupazione d'urgenza ai fini della immissione nel possesso sarà effettuata con le medesime modalità di cui all'art 24 e dovrà avere luogo entro il termine di tre mesi dalla data di emanazione del presente provvedimento; lo stesso decreto, ai sensi dell'art. 22 bis. comma 6, perderà efficacia qualora non venga emanato il provvedimento di esproprio nel termine fissato in anni cinque, dalla efficacia del provvedimento dichiarativo di pubblica utilità, fatta salva la possibilità di proroga, prevista dall'art. 13 comma 5 del D.P.R. n.327/2001 per un periodo di tempo non superiore ad anni due, come in premessa indicato;

Art. 4) alle operazioni di immissione in possesso potranno partecipare i titolari dei diritti reali o personali sui beni di che trattasi; lo stato di consistenza ed il verbale di immissione in possesso saranno redatti in contraddittorio con l'espropriato o, in caso di assenza o di rifiuto, con la presenza di almeno due testimoni che non siano dipendenti dell'Autorità espropriante;

Art. 5) che le superfici da espropriare potranno subire delle modifiche in seguito alla successiva immissione in possesso e dunque l'indennità di esproprio in fase esecutiva sarà commisurata sulla base della reale superficie espropriata;

Art. 6) ai sensi dell'articolo 22 bis comma 5 del citato T.U. per il periodo intercorrente tra la data di immissione in possesso e la data di corresponsione dell'indennità di espropriazione o del corrispettivo, stabilito per l'atto di cessione volontaria, è dovuta l'indennità di occupazione, da computare ai sensi dell'art. 50 comma 1 del T.U.;

Art. 7) di provvedere, ai sensi dell'articolo 22 bis comma 1 del T.U., alla notifica del presente atto ai proprietari dei beni immobili di cui all'allegato Sub "A" con le modalità previste dal comma 4 e seguenti dell'articolo 20, con contestuale notifica della data di immissione in possesso, *con l'avvertimento* che gli stessi, nei 30 (trenta) giorni successivi alla immissione in possesso, possono, nel caso di non condivisione della indennità offerta, presentare osservazioni scritte e depositare documenti presso il Comune di Gela – Settore Territorio – Servizio Espropri, Piazza S. Francesco n. 1;

Art. 8) a seguito della presentazione delle osservazioni nei termini sopra indicati l'Autorità espropriante si riserva di provvedere alla rideterminazione dell'indennità ed alla sua successiva notifica. Il proprietario può limitarsi a designare un tecnico di propria fiducia, al fine della applicazione dell'art. 21 comma 2 e segg. del T.U.;

Art. 9) ai sensi dell'art. 20 comma 14 del T.U. nel caso di rifiuto dell'indennità, l'autorità espropriante deposita, presso la Cassa Depositi e Prestiti, la somma stabilita senza le maggiorazioni di cui all'ex articolo 45. Effettuato il deposito, l'Autorità espropriante emetterà il decreto di esproprio, procedendo altresì a norma dell'art. 21 del T.U. per la determinazione definitiva della indennità ;

Art.10) di stabilire che, nel caso di comunicazione, nei termini sopra indicati, da parte del proprietario all'Autorità espropriante della condivisione della indennità di espropriazione, *dichiarazione che è irrevocabile*, ai sensi dell'art. 22 bis comma 3 ed art. 20 comma 6 del T.U., il proprietario ha diritto a ricevere un acconto dell'80% dell'indennità, previa autocertificazione, attestante la piena e libera proprietà del bene. Ai sensi dell'art. 20 comma 13, al proprietario che abbia condiviso la indennità offerta spetta l'importo di cui all'ex art. 45 comma 2 del T.U. Il saldo della indennità accettata verrà corrisposta solo a presentazione da parte del proprietario della documentazione comprovante, anche mediante attestazione notarile, la piena e libera proprietà del bene con le modalità di cui all'art. 20 comma 8;

Art. 11) di provvedere alla pubblicazione del presente decreto all'Albo Pretorio del Comune di Gela, nonché sul sito istituzionale www.comune.gela.cl.it/avvisi/pubblicazioni varie;

Art. 12) di dare, infine, atto che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente T.A.R. ai sensi dell'articolo 53 del T.U. entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica dello stesso, o mediante ricorso straordinario al Presidente delle Regione Sicilia nel termine di 120 (centoventi) giorni, fermo restando la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione dell'indennità ai sensi degli ex artt. 53 e 54 del D.P.R. 327/2001.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
(Dott Roberto Di Grigoli)

IL DIRIGENTE
(Dott. Arch. Raffaella Galanti)